



**S.A.F.F.I SpA
Società per
Azioni Fiduciaria
Finanziaria
Italiana**

ASSEVERAZIONE PEF

Maggio 2020

Il Codice dei contratti pubblici (D.lgs 50/2016; «**CA**») cita l'istituto dell'asseverazione del piano economico finanziario di un'iniziativa («**PEF**») all'articolo 183 relativo alla finanza di progetto, prevedendo che «*il PEF sia asseverato da:*

- . *un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 albo unico TUF;*
- . **una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966».**

L'asseverazione del PEF è:

- . **obbligatoria** nell'ambito della finanza di progetto e conseguente sottoscrizione con l'ente pubblico di un contratto di partenariato pubblico privato («**PPP**»), sia ai fini della presentazione della proposta da parte del promotore che della partecipazione alla gara di altri soggetti che si candidano a diventare operatori;
- . tipicamente richiesta dall'istituto finanziatore del concessionario, nell'ambito delle gare funzionali all'assegnazione di un contratto di concessione;
- . necessaria negli iter autorizzativi di diverse regioni funzionali al rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia di medio-grandi dimensioni da fonti rinnovabili, in *primis* fotovoltaici («**Impianti Rinnovabili**»);
- . **volontaria**, se richiesta da o utile a istituti finanziatori, a supporto di istruttorie di finanziamento *non recourse*.

S.A.F.F.I. Spa è iscritta all'albo Mise delle società di revisione ed è quindi abilitata a rilasciare lettere di asseverazione di PEF.



Il gruppo Saffi dispone di risorse esperte nella pianificazione e controllo, grazie alle quali S.A.F.F.I. può informalmente supportare il cliente nel *fine tuning* del PEF da asseverare.

Il PEF è il documento con cui l'operatore privato illustra in dettaglio all'ente pubblico:

- . le previsioni degli investimenti, dei costi e degli introiti attesi dall'iniziativa;
- . la struttura finanziaria con cui finanziare l'iniziativa;
- . i rischi dell'iniziativa a proprio carico;
- . i tempi attesi di rientro dall'investimento;

al fine di consentire all'ente pubblico di valutare l'equilibrio economico-finanziario che consegue in capo all'operatore dalla richiesta di introiti e/o contributi posti a base del PEF.

Il legislatore ha quindi introdotto l'asseverazione del terzo specializzato, che certifichi la veridicità e la sostenibilità economico-finanziaria del PEF. L'asseverazione è una dichiarazione con la quale S.A.F.F.I. Spa attesta:

- . la coerenza e l'equilibrio del PEF;
- . la capacità del progetto di generare adeguati flussi di cassa tali da garantire il rimborso del debito e la remunerazione del capitale di rischio e, pertanto, l'equilibrio economico-finanziario del soggetto che implementa il PEF;
- . la possibilità di realizzare l'opera pubblica con il ricorso al capitale privato.

L'asseverazione non valuta la correttezza delle ipotesi industriali e commerciali utilizzate nel PEF; pertanto non è un giudizio di merito, ma sostanzialmente di forma.

L'asseverazione, nell'ambito della finanzia di progetto funzionale alla sottoscrizione di un PPP e degli *iter* autorizzativi relativi agli Impianti Rinnovabili, è parallela e funzionale al rilascio della lettera di bancabilità da parte di un istituto di credito o di un intermediario finanziario ex art. 106 albo unico TUF.



Il gruppo Saffi collabora, per il tramite di un mediatore creditizio, con un intermediario finanziario non bancario specializzato nel rilascio di lettere di bancabilità di PEF asseverati da S.A.F.F.I. Spa.

Il Codice dei contratti pubblici (D.lgs 50/2016; «**CA**») definisce come partenariato pubblico privato («**PPP**») il contratto in forza del quale un ente pubblico conferisce a uno o più operatori economici («**Operatore**»), per un determinato periodo (funzionale all'ammortamento dell'investimento o al servizio del relativo finanziamento), la realizzazione, manutenzione e gestione di un'opera - in cambio della sua disponibilità, del suo sfruttamento economico, della fornitura a terzi di un servizio mediante utilizzo della stessa. Il PPP (vedasi CA – Titolo I – Art. 180.191):

- può avere ad oggetto qualsiasi opera pubblica;
- assegna all'Operatore il rischio di costruzione (per appalti di lavori o di servizi), di disponibilità ed, in caso di attività redditizia verso l'esterno, di domanda dei servizi resi con l'opera realizzata;
- remunera l'Operatore con un canone periodico o lasciando all'Operatore la disponibilità dell'Opera realizzata e la correlata erogazione di servizi, oltre ad un eventuale contributo *una tantum* sul costo di costruzione;
- presuppone l'equilibrio economico finanziario, che si evince da un piano economico finanziario redatto dall'Operatore, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario per l'Operatore («**PEF**»).

La sottoscrizione del PPP presuppone una gara ad evidenza pubblica. E' prevista la facoltà di un operatore privato («**Promotore**») di presentare all'ente pubblico proposte relative alla realizzazione in PPP o in concessione di lavori pubblici o di pubblica utilità, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'ente. In tal caso l'ente, ove deliberi la pubblica utilità della proposta, indice una gara pubblica sulla base del PEF e del correlato progetto preliminare, assegnando al Promotore un diritto di prelazione e, in caso di mancato esercizio dello stesso, il diritto di vedersi rifondere i costi di predisposizione della proposta.



La proposta del Promotore e la partecipazione alla gara dell'Operatore presuppone l'allegazione di un PEF asseverato.

Il CA definisce come Concessione il contratto in forza del quale un ente pubblico dà in concessione ad uno o più soggetti privati («**Concessionari**»), per un determinato periodo (funzionale all'ammortamento dell'investimento o al servizio del relativo finanziamento), un'infrastruttura realizzata o da realizzare. La Concessione (vedasi CA - Titolo III – Art. 164.178):

- . può avere ad oggetto reti gas, reti di energia termica o energia elettrica, reti di trasporto ferroviario o metropolitano, aeroporti, porti, autostrade, servizi postali e assimilati;
- . può avere ad oggetto opere finite o da realizzare, ammodernare;
- . assegna al Concessionario, oltre al rischio di eventuale costruzione / ammodernamento, anche il rischio operativo;
- . presuppone l'equilibrio economico finanziario, che si evince da un PEF redatto dal Concessionario, contenente l'esplicitazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario per il Concessionario;
- . può prevedere un contributo pubblico fino al 49% dell'investimento complessivo, comprensivo di oneri finanziari.

 **L'offerta in gara del Concessionario presuppone l'allegazione di un PEF asseverato.**

Diverse Regioni (ad esempio la Regione Puglia) hanno definito iter autorizzativi che presuppongono il deposito, oltre che della valutazione di impatto ambientale e del conseguente corredo progettuale e descrittivo dell'impianto, anche della lettera di asseverazione e della lettera di bancabilità.

Altre Regioni (ad esempio la regione Sicilia) hanno definito iter autorizzativi che presuppongono il deposito, oltre che della valutazione di impatto ambientale e del conseguente corredo progettuale e descrittivo dell'impianto, della sola lettera di bancabilità; peraltro l'intermediario finanziario emittente la lettera di bancabilità richiede comunque al Concessionario, a propria tutela ed a corredo della pratica, la lettera di asseverazione del PEF al fine del rilascio della lettera di bancabilità.




S.A.F.F.I. Spa ha una competenza specifica nel mondo degli impianti rinnovabili, che le consente di verificare ed asseverare progetti in tempi relativamente rapidi.

Saffi Partners ss è azionista di S.A.F.F.I. Spa, fondata nel 1929 e prima società di amministrazione di beni mobili ed immobili con o senza intestazione, vigilata ed autorizzata dal MISE, ai sensi della legge 1966/39. La società è anche autorizzata all'attività di Revisione ed Organizzazione aziendale; in tale ambito è autorizzata ad asseverare i piani economico finanziari (PEF).

Saffi Partners ss ha promosso la costituzione di Saffi 1929 Srl, che *inter alia* opera nella cartolarizzazione dei crediti tramite la controllata Saffi 130 Srl, dei cui comparti è *special servicer* iscritta al 115 del Tulp.

Il *management* di Saffi ha un'esperienza pluridecennale nella consulenza alle imprese medio-piccole, con *focus* sulle attività di pianificazione strategica, *business planning* e controllo di gestione: Alberto Gotti è stato Partner fondatore di Gallo & C, AD in Mittel Capital Markets e AD in La Centrale Finanziaria Generale; Mauro Pulega è stato AD di Gallo & C. Meliorbanca; Marco di Pietro è stato DG di SICG (società 115 con crediti per oltre € 1 miliardo su oltre 30 mila posizioni); Michele Colombo ha svolto ruoli di assistenza ad aziende industriali nel *budget* e controllo di gestione.



S.A.F.F.I. Spa

Sede Legale: Via Cappuccini 14 – Milano

Sede Operativa: Via Del Vecchio Politecnico 9 –
Milano

Email: societario@saffifiduciaria.it

Web: www.saffifiduciaria.it

Saffi 1929 Srl

Sede: Via Del Vecchio Politecnico 9 – Milano

Email: info@saffi1929.it

Web: www.saffi1929.it

Tel. +39.02. 87178044

GRUPPO SAFFI

Alberto Gotti

mob: 335 5683538

Presidente



Mauro Pulega

mob: 335 5683737

Amministratore Delegato



Roberta Barillà

mob: 346 4745874

Responsabile *Front Office*



Michele Colombo

mob: 334 7823222

Responsabile Asseverazione e Controllo
di gestione

